

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione con Struttura Sanitaria denominata "Comunità Acquaviva" per l'erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP5) Codice ORPS 601248. Biennio 2016-2017.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria con riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per l'anno 2016 e 2017, la convenzione con la Struttura denominata "Comunità Acquaviva" codice ORPS 601248 situata nel comune di Cagli (PU) Via Fontetta gestita dalla Cooperativa Sociale UTOPIA per il ricovero degli assistiti minori con disturbi mentali, secondo lo schema contrattuale allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di dare atto che la convenzione di cui sopra ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;
3. di specificare, pertanto, che le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la Comunità Acquaviva" di Cagli (PU), con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;
4. di precisare che il tetto massimo di spesa dell'AV1 per gli inserimenti degli utenti nella struttura per l'anno 2016, di cui al punto n. 1) ammontante ad € 67.327,15 iva compresa se ed in quanto dovuta ed è conforme alle disposizioni regionali ed aziendali di cui ultima la nota DG Asur prot. 3142/2016, e verrà registrata sul conto economico n. 0505100107 "Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani e disabili";

5. di precisare, altresì, che il tetto massimo di spesa per l'anno 2017 dovrà essere determinato sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore;
6. di delegare il Direttore dell' Area Vasta 1 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali in oggetto, successivamente all'approvazione della determina del Direttore Generale dell'ASUR;
7. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Tiziano Busca e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti, i Direttori dei Distretti delle Aree Vaste se ed in quanto interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;
8. di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:
 - a. Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - b. Direttori delle Aree Vaste Asur;
9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierdani Gigliucci)

Il Direttore Sanitario
(Dr.ssa Nadia Storti)

Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria
(Dr. Giovanni Feliziani)

Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Marini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa di Riferimento

- DPCM 14/02/2001 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/05/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- DACR n. 132 del 6/7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006";
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99;
- DGRM 1789 del 02/11/2009 : " Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche";
- DGRM 1011 del 09/07/2013 : Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
- DGRM 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;
- DGRM n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1224/2015 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015";
- Nota DG Asur prot. 3142 del 1/2/2016/ASUR/DG/P " Linee Aziendali di programmazione per l'anno 2016";
- DGRM 118 del 22/02/16 Recepimento Accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica

Motivazione:

Si premette che:

- l'art. 32, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, è tenuta ad adottare una determinazione, di valenza autorizzativa e vincolante, contenente il limite massimo della spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati;
 - l'art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 (così come modificato – aggiunto - dall'art. 8 D.Lgs 229/1999), stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, e, al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies;
- che l'art. 8 quater, comma 8, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, così come modificato dall'art. 8 del D.lgs. 229/1999, ha previsto che, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le Regioni e le USL, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del SSN un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale;

➤ il ruolo della Regione è quello di garantire da una parte ai cittadini le prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e dall'altra di operare in modo di garantire l'equilibrio economico finanziario del sistema;

➤ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza e ha stabilito il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini.

Con DGRM 1789 del 02/11/2009 sono stati approvati i Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche, nell'ambito della salute mentale è stata dedicata un'attenzione specifica alla questione dell'offerta residenziale per i minori, calcolando un indice di posti letto di accoglienza residenziale per minori con disagio psichico sul dato della popolazione minorile, rimandando ad un successivo atto della Giunta Regionale il recepimento dei requisiti per le strutture residenziali destinate a minorenni (SRP5) che rappresentano il superamento del "Modulo sperimentale residenziale per pazienti adolescenti (DACR 132/04).

L'Utopia Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede a Cagli Loc. Acquaviva via Serra n. 50, ha ottenuto dal Comune di Cagli, in data 28/06/2012, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività della "Comunità Psichiatrica Educativa Terapeutica per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di recupero e rieducazione in regime residenziale con 20 posti letto – sita a Cagli Loc. Acquaviva via Fontetta n. 61.

In data 20/11/2012 con Decreto 120/DSS la struttura "Comunità Acquaviva" è stata accreditata senza prescrizioni, in classe 5, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP5) in regime residenziale con una dotazione di 20 posti letto.

Con DGRM 1011 del 09/7/2013 sono stati definiti gli standard assistenziali ed i criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.

In particolare per l'area Psicopatologia Età Evolutiva nel livello RD2 sono stati indicati gli standard assistenziali per il profilo: prestazioni diagnostiche, terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.

Con DGRM 1195 del 02/08/2013 sono state determinate le quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale, ed in particolare nell'Area Psicopatologia Età Evolutiva RD2 sia per il livello terapeutico-riabilitativo (RD2.1) che per quello socio-educativo-riabilitativo (RD2.2) è prevista la compartecipazione del 100% a carico del SSN.

Dall'anno 2012 in poi, sia da parte dell'Area Vasta n. 1 che delle altre n. 4 Aree Vaste dell'ASUR Marche sono stati effettuati diversi inserimenti presso la predetta struttura "Comunità Acquaviva" per far fronte alle necessità assistenziali, soprattutto dei minori, ciò anche a seguito numerose ordinanze del Tribunale dei Minori.

Considerato, quindi, che gli inserimenti non sono più sporadici ma risultavano continuativi nel medio-tempore, si è reso necessario procedere al convenzionamento con la predetta struttura per assistenza terapeutico-riabilitativa in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico di alto livello individuando.

Nell'anno 2015, confermando il trend degli anni precedenti, nella predetta struttura sono stati effettuati diversi inserimenti da parte di tutte e quattro le Aree Vaste, ciò anche a seguito di ordinanze del Tribunale dei Minori e pareri delle Assistenti sociali degli ambiti e dei Comuni.

In particolare nell'anno 2015 la Comunità ospitava 12 pazienti della Regione Marche così suddivisi:

Area Vasta	Utenti
------------	--------

AV1	2
AV2	4
AV3	4
AV4	1
AV5	1

Essendo stata rilevata la necessità non solo nell'Area Vasta 1 ma nell'ambito dell'intera Regione di assistenza terapeutica-riabilitativa in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico di alto livello, si ritiene opportuno procedere al convenzionamento quadro che contempli le necessità di tutte le Aree Vaste della Regione Marche precisando però che la presente convenzione incide economicamente solo sul bdg dell'AV1.

Le altre Aree Vaste, sulla base del presente atto, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri.

La recente DGR n.118/2016, oltre a recepire l'Accordo della CU, sul documento "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza", ha modificato la DGR n. 1331/14 per quanto attiene l'Area Psicopatologia età evolutiva.

Infatti, la citata DGR 1331 prevedeva un livello assistenziale ed una tariffa di € 190,00/die; ora, la DGR 118, per le strutture residenziali, ne prevede 3 e conseguentemente 3 tariffe.

La specificità di tali livelli assistenziali è che hanno un limite temporale, eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con il Servizio NPIA di riferimento, come di seguito specificato:

AREA PSICOPATOLOGIA ETA' EVOLUTIVA			
Livello intensità riabilitativa	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali	Note applicative
SRT-IA Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die Psicologo: 65 min/paz/die Educatore: 95 min/paz/die Infermiere: 64 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento
	SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die Psicologo: 46 min/paz/die Educatore: 100 min/paz/die Infermiere: 50 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore

	<p align="center">SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 6 min/paz/die • Psicologo: 34 min/paz/die • Educatore: 80 min/paz/die • Infermiere: 40 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	<p>Il livello di assistenza non può essere superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento.</p> <p>Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore.</p> <p>Tale livello si può configurare anche quale supporto assistenziale sanitario per una quota parte degli ospiti della Comunità per Minori della LR 20/2002. In tale caso viene garantito dall'ASUR un supporto assistenziale pari a 70 min/paz/die di educatore sanitario e 8 min/paz/die di psicologo (tramite fornitura diretta del personale o rimborso equivalente da valorizzare al costo del contratto dichiarato dal gestore)</p>
--	---	---	---

Da tali livelli assistenziali residenziali, derivano le seguenti tariffe:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura Residenziale	Quota SSR €	Quota compartecipazione utente/comune €	Quota Totale €
SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	250,00	0,00	250,00
SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	220,00	0,00	220,00
SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	178,00	0,00	178,00

Dall'autocertificazione prodotta ed acquisita agli atti, la struttura è classificata **SRT-IA 1** e **SRT-IA 2**.

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio corsi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con la Comunità Acquaviva si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.20/2000 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie.

In sintesi la convenzione con la struttura Comunità Acquaviva non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

Pertanto, si ritiene opportuno approvare la convenzione quadro a valenza aziendale dando atto che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1 ed è conforme alle disposizioni

regionali ed aziendali di cui ultima la nota DG Asur prot. 3142/2016.

Per quanto attiene il bdg di riferimento per l'AV1, esso è quantificato per l'anno 2016 in € 67.327,15 così come comunicato dagli uffici contabili competenti.

In merito a ciò va detto che, a causa dell'applicazione della DGR n.118/2016 sopra citata che ha avuto un impatto economico importante, è in corso da parte dei Direttori di Distretto interessati una richiesta specifica alla Direzione Generale di intervento economico per attivare una progettualità aggiuntiva in merito.

In alternativa, gli stessi Direttori provvederanno ad una rivalutazione clinica degli utenti inseriti ed una verifica di strutture idonee alla patologia e soprattutto di minore impatto economico.

Come recentemente disposto dalla Direzione Generale, si ritiene opportuno approvare l'atto a valenza pluriennale.

Le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

- di approvare, per l'anno 2016 e 2017, la convenzione con la Struttura denominata "Comunità Acquaviva" codice ORPS 601248 situata nel comune di Cagli (PU) Via Fontetta gestita dalla Cooperativa Sociale UTOPIA per il ricovero degli assistiti minori con disturbi mentali, secondo lo schema contrattuale allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- di dare atto che la convenzione di cui sopra ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;
- di specificare, pertanto, che le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la Comunità Acquaviva" di Cagli (PU), con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;
- di precisare che il tetto massimo di spesa dell'AV1 per gli inserimenti degli utenti nella struttura per l'anno 2016, di cui al punto n. 1) ammontante ad € 67.327,15 iva compresa se ed in quanto dovuta ed è conforme alle disposizioni regionali ed aziendali di cui ultima la nota DG Asur prot. 3142/2016, e verrà registrata sul conto economico n. 0505100107 "Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani e disabili";
- di precisare, altresì, che il tetto massimo di spesa per l'anno 2017 dovrà essere determinato sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore;
- di delegare il Direttore dell' Area Vasta 1 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali in oggetto, successivamente all'approvazione della determina del Direttore Generale dell'ASUR;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Tiziano Busca e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti, i Direttori dei Distretti delle Aree Vaste se ed in quanto interessati da

inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;

- di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:
 - Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - Direttori delle Aree Vaste Asur;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Incaricato fase istruttoria
Paolo Betti

Il Direttore U.O.C.
(Dott. Tiziano Busca)

Area Controllo di Gestione e Area Contabilita' Bilancio e Finanza

Come dichiarato dal Responsabile del procedimento, si attesta che la spesa di € 67.327,15 iva compresa trova copertura nel bdg provvisoriamente assegnato all'AV1 ed è conforme alla nota DG Asur prot. 3142/2016 e verrà registrata sul conto economico n. 0505100107 "Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziani e disabili"

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Il Responsabile Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dott.ssa Laura Cardinali)

- ALLEGATI -

- Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 e "Comunità Acquaviva" (SRP5) – anno 2016

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p.t. Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dott. Carmine Di Bernardo, Direttore della sede operativa Area Vasta n. 1 (d'ora innanzi denominata ASUR – Area Vasta n. 1)

e

la "Comunità Acquaviva" situata a Cagli (PU) Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 Codice ORPS 601248, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale nella persona del Legale rappresentante Dott. Marinucci Roberto, Legale Rappresentante di "Utopia Società cooperativa Sociale a.r.l".

Premesso

Utopia Società cooperativa Sociale a.r.l ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto n. 120/DSS del 20/11/2012, l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 per la struttura sanitaria "Comunità Acquaviva" situata nel Comune di Cagli Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale (SRP5) con una dotazione di n. 20 posti letto;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene si stipula quanto in appresso:

ART. 1 - ammissione

La Struttura "Comunità Acquaviva" situata a Cagli Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 (SRP5) eroga prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-educative-riabilitative in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.

La proposta di ammissione nella struttura viene effettuata da parte del Servizio UMEE del Distretto in cui il minore che presenti patologie psichiatriche risiede.

Per gli inserimenti da effettuarsi nell'ambito della presente convenzione l'inserimento sarà effettivo solamente previa acquisizione, da parte della struttura, della sussistenza della disponibilità di spesa, per la quota dell'AV di riferimento, da acquisirsi da parte del Direttore di Distretto inviante, mentre per gli eventuali inserimenti extra-tetto le Aree Vaste procederanno autonomamente attraverso l'adozione di propri atti attestanti la disponibilità di ulteriori specifiche risorse.

ART. 2 - permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito il Direttore del Distretto- Servizio UMEE inviante avrà l'onere di elaborare un programma terapeutico nel quale dovranno essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura. Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Distretto Servizio UMEE.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura.

In questi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

In caso di assenza o allontanamento momentaneo del minore dalla struttura la stessa dovrà garantire il mantenimento del posto per n. 5 gg. previo pagamento, da parte del SSR, del 25% della tariffa complessiva a ristoro delle spese fisse comunque sostenute dalla struttura medesima.

Dopo tale termine la struttura sarà ritenuta libera da qualsiasi vincolo di riserva e non verrà corrisposta nessuna somma.

ART. 3 - verifiche periodiche

Il Direttore del Distretto –Servizio UMEE inviante verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate anche all'AV 1 per eventuali incidenze sulla gestione del contratto convenzionale.

La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del Distretto cui la stessa territorialmente insiste.

ART. 4 - conclusione del programma

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della

struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del servizio inviante trasmetterà una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione dandone tempestiva comunicazione alla Direzione URP-CUP-Front Office che ha l'onere di gestire amministrativamente la convenzione in oggetto e, comunque, rispettando il limite di budget assegnato ad ogni singola Area Vasta, come meglio indicato al successivo art. 6. Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 5 - formazione

L' ASUR/AV1 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6 - standard assistenziali-tariffe-budget

La struttura, come da autocertificazione presentata dal legale rappresentante e sulla base della DGRM n.118/2016, garantisce i livelli SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa ed SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa, come di seguito indicato:

AREA PSICOPATOLOGIA ETA' EVOLUTIVA			
Livello intensità riabilitativa	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali	Note applicative
SRT-IA Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die Psicologo: 65 min/paz/die Educatore: 95 min/paz/die Infermiere: 64 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento
	SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die Psicologo: 46 min/paz/die Educatore: 100 min/paz/die Infermiere: 50 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore

Ne consegue che le tariffe per ogni giornata di effettiva degenza risultano:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura Residenziale	Quota SSR €	Quota compartecipazione utente/comune €	Quota Totale €
SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	250,00	0,00	250,00
SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	220,00	0,00	220,00

Le tariffe sono a totale carico del SSR.

La specificità di tali livelli assistenziali è che hanno un limite temporale, eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con il Servizio NPIA di riferimento.

Pertanto, l'applicazione delle tariffe di cui sopra potrà essere effettuata dalla struttura previa definizione del livello assistenziale appropriato agli utenti.

Ne consegue che, in mancanza di proroga concordata nel livello al momento collocato o dimissione, si intende applicato il livello assistenziale inferiore e quindi la conseguente tariffa.

All' ASUR/AV1 non potranno essere addebitate e/o richieste somme a nessun titolo derivanti dal trattamento di utenti/pazienti non appartenenti ad altre Aree Vaste o provenienti da altre regioni.

In caso di assenza o allontanamento momentaneo del minore dalla struttura la stessa dovrà garantire il mantenimento del posto per n. 5 gg. previo pagamento, da parte del SSR, del 25% della tariffa complessiva a ristoro delle spese fisse comunque sostenute dalla struttura medesima.

Dopo tale termine la struttura sarà ritenuta libera da qualsiasi vincolo di riserva e non verrà corrisposta nessuna somma.

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio corsi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni.

Le parti convengono per l'anno 2016 e limitatamente all'Area Vasta 1, un tetto massimo di spesa annuo invalicabile pari ad € 67.327,15 iva compresa se ed in quanto dovuta corrispondente ad un numero massimo di 306 giornate di degenza calcolando una tariffa media indicativa di € 220/die/pz. e fatta salva la rivalutazione periodica e concordata con motivazione scritta con il Servizio NPIA di riferimento.

Le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la Comunità Acquaviva" di Cagli (PU), con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture

Le parti altresì convengono che, per l'anno 2017, il tetto massimo di spesa dovrà essere determinato sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore.

ART. 7 - trasmissione di dati informativi

Il debito informativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La struttura ha l'obbligo di rendere il debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file R) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003.

La struttura residenziale si impegna inoltre a trasmettere al Direttore della Struttura inviante, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dalla struttura stessa.

ART. 8 - documentazione a corredo

La "Comunità Acquaviva" s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella Residenza Psichiatrica, precisando a fianco di ciascun nominativo la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con "Comunità Acquaviva" non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

"Comunità Acquaviva" deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 9 - contribuzioni ex L.266/2005

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 10 - Privacy

Il personale della "Comunità Acquaviva" non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati dalla "Comunità Acquaviva" per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con la sottoscrizione del modulo, allegato n. 1 al presente accordo, con cui l'ASUR/AV1 nomina il legale rappresentante della "Comunità Acquaviva" quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, lo stesso si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

ART. 11 -inadempenze

L'ASUR/AV n. 1 si riserva il diritto della risoluzione unilaterale della presente convenzione, in qualsiasi momento, con

semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte degli amministratori della "Comunità Acquaviva" agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il Distretto-Servizio UMEE o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 12 - durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'1/01/2016 fino al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11). L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali. Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione all' ASUR/AV1 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 20/2000. Fatto salvo quanto previsto all'art.11), è concessa facoltà di recesso alle parti da comunicarsi all'altra con preavviso formale e motivato di 30 gg.

ART. 13 - registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

FANO, li

per Comunità Acquaviva
il Legale Rappresentante

per l'ASUR
Il Direttore

Allegato n.1 alla convenzione

Al Legale rappresentante

via _____

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto, l'ASUR Marche – Area Vasta 1, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2006 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 487 del 13/06/2008,

NOMINA

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Utopia Società Cooperativa Sociale a.r.l. possa venire a conoscenza nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR- AV 1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza" per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.

data _____

Il Direttore della AV 1

Per accettazione

Firma del Responsabile _____

